

N. R.G. 56/2023

N. 16/2023 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CCI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca	Presidente
dott. Francesco Bartolotti	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 56-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Cezarina Elena Serban (C.F. SRBCRN83S52Z129O)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Cezarina Elena Serban per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCI – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI – l'udienza di convocazione delle parti non risulta necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente risiede in Valeggio sul Mincio (VR), Via San Pietro n. 2, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;



considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCI (parimenti applicabile, nei limiti di compatibilità, in ragione del predetto rinvio alle norme sul procedimento unitario stabilite nel Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott.ssa Armanda Roda, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la ricorrente lavora come aiuto cuoca per La Vecchia Bottega di Cappellaro Francesco s.a.s., ove risulta assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, la ricorrente è gravata da debiti verso istituti bancari nonché, in minima parte, verso l'erario ed enti locali, per complessivi € 185.748,75 (in particolare, l'esposizione debitoria deriva, per la quasi totalità,



dal debito per mutuo fondiario contratto nel 2006, in solido con il marito, per l'acquisto della casa coniugale), mentre, sul piano dell'attivo, la debitrice 1) risulta titolare del ricavato della vendita, avvenuta in sede esecutiva, della quota pari a 1/2 dell'abitazione di Via San Pietro n. 2, Valeggio sul Mincio per il prezzo già versato di € 54.500 (l'immobile, infatti, è stato pignorato, aggiudicato e definitivamente trasferito con decreto di trasferimento del 27.1.2023 e, nell'ambito della procedura esecutiva, si è in attesa di approvazione del progetto di distribuzione); 2) non è proprietaria di altri beni mobili o immobili; 3) percepisce un reddito da lavoro dipendente pari, in media, ad € 1.600,00 netti mensili (con l'unica eccezione delle mensilità in cui vengano effettuate numerose ore straordinarie, come è accaduto nel mese di dicembre 2022, in cui si è registrato un reddito di € 1.926,00), reddito mensile che, come si vedrà, la ricorrente deve destinare precipuamente al proprio sostentamento nonché al mantenimento dei due figli, rispettivamente di venti e diciassette anni (studenti), in collaborazione con il marito non più convivente (da cui è separata di fatto da circa un anno, in attesa di separazione giudiziale); è perciò del tutto evidente che la ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente (consistente nell'acquisizione del ricavato ottenuto nella procedura esecutiva dalla vendita della quota immobiliare di proprietà della ricorrente, nonché nell'acquisizione delle eventuali quote di reddito eccedenti quanto necessario al mantenimento del nucleo familiare);

considerato, anche sulla scorta della valutazione dell'O.C.C., che le spese di mantenimento esposte dalla ricorrente per € 2.130 debbano ritenersi congrue per il minor importo di € 1.880,00, in quanto, da un lato, è corretto che si tenga conto sin d'ora del costo della locazione di una nuova abitazione, ivi compresi i costi di trasloco e di consegna di un deposito cauzionale al locatore (trattandosi di costi certi che la ricorrente dovrà sostenere nel breve volgere per procurare un nuovo alloggio per sé e per la figlia minore ancora convivente, stante l'avvenuto trasferimento in via esecutiva dell'attuale casa familiare), mentre, dall'altro lato, si deve decurtare la somma di 250,00, rispondente alla quota parte dei costi di mantenimento del figlio maggiore da porsi a carico del padre (la ricorrente, infatti, riferisce costi di vitto e alloggio del figlio maggiore, attualmente studente di scuola superiore in Romania, per complessivi € 500,00 mensili, sicché, nelle more dei provvedimenti che assumerà il tribunale in sede di separazione dei coniugi, è ragionevole ritenere che il 50% di tali costi debbano gravare a carico del padre);

considerato, per quanto precede, che debba determinarsi in € 1.880,00 la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, che potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti e adeguatamente documentati (ad esempio, regolamentazione del contributo al mantenimento da parte del marito in sede di separazione); costituisce inoltre un preciso onere della debitrice informare costantemente



l'O.C.C. di qualsiasi mutazione della propria situazione patrimoniale, in senso sia peggiorativo sia migliorativo;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Cezarina Elena Serban** (C.F. SRBCRN83S52Z129O), residente in Valeggio sul Mincio (VR), Via San Pietro n. 2;



- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore la Dott.ssa Armanda Roda;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina alla ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Cezarina Elena Serban sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.880,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (ivi comprese quelle relative alla formalizzazione della separazione ed ai rapporti patrimoniali con il marito, sulle quali l'O.C.C. è tenuto a riferire prontamente al Tribunale); b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 1.3.2023

Il Giudice est.

Dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente

Dott. Luigi Pagliuca

